

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



CIG. 9708348E33

DISCIPLINARE DI GARA 1/S/2023

PROCEDURA APERTA CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, COMMA 3, lett. b DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. AVENTE AD OGGETTO il SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE AFFERENTI AI MODULI P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7 DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO "SAN GIOVANNI" – NAPOLI



DISCIPLINARE DI GARA	4
1. PREMESSE	4
1.1 IL SISTEMA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1.3 REGISTRAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI	9
4.1 Durata	9
4.2 Opzioni	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 Requisiti di idoneità	14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	14
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ..	15
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	16
8. AVVALIMENTO	16
9. SUBAPPALTO	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 Domanda di partecipazione	24
15.2 Documento di gara unico europeo	31
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	32
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA	30
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
18.1 <i>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	35
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	42
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	43
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	46
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE <TECNICHE ED> ECONOMICHE	46
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	48
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	49
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	51
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 43

27. DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
..... 53

28. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 45

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE AFFERENTI AI MODULI P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7 DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO "SAN GIOVANNI" – NAPOLI

1. PREMESSE

Con Determina a contrarre del n. 366 del 28/03/2023, questa Amministrazione ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento del *Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7 del Complesso Universitario "San Giovanni" – Napoli*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in seguito: Codice)

Il luogo di svolgimento del servizio è il Complesso Universitario "San Giovanni", situato in Corso Nicolangelo Protopisani, 70, 80146 Napoli. **Codice NUTS ITF33 – CIG 9708348E33; CUI S00876220633202200031;**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Valeria Di Paola, pec: valeria.dipaola@personalepec.unina.it.

IL SISTEMA

La presente procedura viene espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema"). Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'Università Federico II di Napoli (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Di seguito vengono illustrate le regole utili ai concorrenti ai fini dell'utilizzo della piattaforma per la partecipazione alla presente gara. L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema. L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: • parità di trattamento tra gli operatori economici; • trasparenza e tracciabilità delle operazioni; • standardizzazione dei documenti; • comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile; • comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; • segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; • gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: • difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema; • utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di eprocurement della pubblica amministrazione"; In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili nel Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva

di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 /05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento

n. 910/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema. La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato. L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione; 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it. Gestore del sistema Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Università Federico II di Napoli, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DECRETO n. 63 del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti

per la cura del verde”, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Tecnico (SGT00.2201S_EG-CSA); Relazione Generale (SGT00.2201S_EG-RG); Disciplinare Prestazionale (SGT00.2201S_EG-DP); Quadri Economici (SGT00.2201S_EE-QE e SGT00.2201S_EE-QE - Proroga); Elenco Prezzi Unitari (SGT00.2201S_EE-EP); Incidenza Manodopera (SGT00.2201S_EE-IM); Computo Metrico Estimativo (SGT00.2201S_EE-CME); Analisi dei Nuovi Prezzi (SGT00.2201S_EE-ANP); DUVRI (SGT00.2201S_ES-DUVRI); Planimetrie (SGT00.2201S_AR-01 e SGT00.2201S_AR-02); Elaborato Determinazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa; Modello Offerta Economica (SGT00.2201S_EE-MO);

- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione;
- 5) DGUE;
- 6) Allegati A1), A2), A3), A4), D)
- 7) Protocollo d’Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell’economia Legale della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021;
- 8) Vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
- 9) Vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- 10)) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
- 11) Schema di contratto applicativo.

La documentazione di gara è pubblicata sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it. Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell’Ufficio Relazione con il Pubblico e Trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via pec all’indirizzo: urp@pec.unina.it.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito www.unina.it. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito

software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul suddetto sito Internet www.unina.it, nella sezione “Bandi di gara e Contratti”, è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine previsto alla SEZIONE VI del Bando GURI e alla Sezione VI.3 del Bando GUUE, **esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimenti**, previa registrazione al sistema stesso. Le risposte ai quesiti di carattere tecnico saranno forniti dal Responsabile del Procedimento, quelle di carattere amministrativo dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria. Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento inviate con altri sistemi di comunicazione, incluso invio a mezzo PEC.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima su piattaforma ASP.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione

invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il *Servizio di manutenzione ordinaria triennale delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7 del complesso Universitario "San Giovanni" – Napoli.*

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il Servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste in tutti gli elaborati del progetto esecutivo posto in appalto.

Per gli aspetti di dettaglio di rinvia alla documentazione tecnica.

E' previsto un unico lotto tenuto conto che il servizio da espletare è composto da categorie di lavorazioni omogenee su una superficie non frazionabile.

Codice CUI S00876220633202200031 – CIG: 9708348E33

Tabelle n. 1, 2 e 3 – Oggetto del Contratto: Descrizione dei moduli.

L'importo annuo, comprensivo della quota a canone, oneri di scarica e prestazioni in economia (83.604,47 €/anno) è suddiviso per ciascun modulo come di seguito specificato:

Moduli P-L1-L2-L3-C

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo
1	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli P-L1-L2-L3-C del complesso "San Giovanni"	77340000-5	P	48.029,02
2		77310000-6 77312000-0	S	3.000,00
Importo totale a base di gara (€/anno)			51.029,02	

L'importo per il triennio relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli P-L1-L2-L3-C del complesso "San Giovanni" sarà di € 153 087,06 oltre IVA.

Moduli A1-A2

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo
1	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde affidente ai moduli A1-A2 del complesso “San Giovanni”	77340000-5	P	23.785,68
2		77310000-6 77312000-0	S	2.000,00
Importo totale a base di gara			25.785,68	

L'importo per il triennio relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli A1-A2 del complesso "San Giovanni" sarà di € 77 357,04 oltre IVA.

Moduli A3-D-A6-A7

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo
1	Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde affacente ai moduli A3-D-A6-A7 del complesso “San Giovanni”	77340000-5	P	5.789,57
2		77310000-6	S	1.000,00
		77312000-0		
Importo totale a base di gara				6.789,77

L'importo per il triennio relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferente ai moduli A3-D-A6-A7 del complesso "San Giovanni" sarà di € 20 369,31 oltre IVA.

Con riferimento ai MODULI P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7, si rinvia all'art. 3 del Capitolato per la disciplina della durata dell'appalto.

L'ammontare dell'appalto di servizi è pari ad **€ 250.813,40** oltre I.V.A. come per legge per un TRIENNIO, di cui € 224.813,40 per le attività a canone soggetto a ribasso, € 18.000,00 per le attività extracanone soggetto a ribasso, € 3.000,00 quali lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 5.000,00 quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA e pertanto, per un canone annuo di **€ 83.604,47** oltre I.V.A. come per legge, così composto:

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOT
Servizi a canone (soggetti a ribasso)	74.937,8 €	74.937,8 €	74.937,8 €	224.813,4 €
Servizi extracanone (soggetti a ribasso)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
TOT soggetto a ribasso	80.937,80 €	80.937,80 €	80.937,80 €	242.813,4 €
Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Oneri di conferimento a discarica (non soggetti a ribasso)	1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €	5.000,00 €
TOT non soggetto a ribasso	2.666,67 €	2.666,67 €	2.666,67 €	8.000,00 €
Canone annuo	83.604,47 €	83.604,47 €	83.604,47 €	250.813,40 €
TOT ammontare dell'appalto				250.813,40 €

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 31'909,91 calcolati sulla base degli elementi derivanti da tariffari utilizzati; per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'elaborato SGT00.2201S_EE-IM.

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) oltre Iva e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Appalto a corpo.

Non sono presenti Convenzioni Consip attive ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488 del 1999 e s.m.i., né bandi sul Sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi per la P.A. (SDAPA), per la fornitura/servizio oggetto della presente procedura di affidamento.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'appalto avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della prestazione ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., oltre un periodo opzionale della durata massima di ulteriori dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del Capitolato al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Come precisato, inoltre, nel Capitolato tecnico, l'Amministrazione si riserva di procedere a consegne parziali del servizio, a seconda della fine dei lavori dei diversi moduli, saranno consegnati prima le aree verdi afferenti ai moduli A1 e A2 e successivamente le aree verdi dei moduli A6 e A7.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'avvio del servizio in urgenza nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 8 del D.L. 76/2021, convertito con legge 108/021.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, per affidamento di servizi analoghi nell'ambito del quinto d'obbligo.

Per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee (manutenzione verde pubblico, aree di giardinaggio, ecc.).

4.2 Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, nella misura massima di ulteriori dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 384.580,55 così determinato: Importo complessivo triennale dell'appalto: Euro 250.813,40 oltre IVA;

Opzione ex art 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: Euro 83.604,47 oltre IVA.

Opzione del quinto d'obbligo a valere sull'importo complessivo dell'appalto: €. 50 162,68 oltre IVA;

Il tutto oltre IVA come per legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero non soggetti a ribasso.

Si precisa che il suindicato valore massimo stimato rileva esclusivamente ai fini della quantificazione del Contributo a favore dell'ANAC ed è stato stimato in osservanza del disposto di cui all'art. 35, co. 4, del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

4.3. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stabilito che i prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, salvo il caso in cui il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), tenuto ex lege ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.**

rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietata la partecipazione dell'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'esclusione dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190, o di risoluzione del contratto, come previsto all'art 3 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76.

Si precisa, infatti, che l'appalto è regolato altresì:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell'economia Legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10.12.2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021

Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi

da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai sensi dell'art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (in vigore dal 25/08/2016) "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde" possono partecipare:

- a) gli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
- b) le imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali per i seguenti massimali minimi corrispondenti a n. UNA volta l'importo a base di gara e pertanto pari ad Euro 250.813,40.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, antecedente alla pubblicazione del presente bando un servizio analogo di manutenzione di aree verdi di importo minimo pari a tre volte l'importo dell'intero appalto, IVA esclusa e pertanto pari ad euro 1.153.741,64 (tre volte il valore massimo pagabile).

Per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee (manutenzione verde pubblico, aree di giardinaggio, ecc.).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto d'appalto e relative fatture quietanzate.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratto d'appalto con data certa e relative fatture quietanzate;

I requisiti di cui alle lett. a) e b) sopra indicati sono richiesti al fine della selezione di un operatore economico particolarmente qualificato ed affidabile, in quanto si evidenzia la forte affluenza di utenza che interessa la sede oggetto dell'appalto.

- c) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di manutenzione delle aree a verde. Tale requisito viene richiesto al fine di dare evidenza sia della capacità di fornire, in modo continuativo, servizi affidabili e corrispondenti ai requisiti, sia dell'impegno dell'organizzazione nella ricerca continua del miglioramento.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA, che accreditano anche secondo specifiche tecniche o schemi nazionali/locali es: norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi come PdR di UNI o CWA di CEN.

d) possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale a EMAS, in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di manutenzione delle aree a verde, **in alternativa possesso della certificazione ISO 14001:2015 in materia di sistema di gestione ambientale**. Tale requisito viene richiesto al fine di dimostrare un buon livello di comportamento dell'organizzazione nei confronti dell'ambiente permettendo di controllare l'impatto delle attività, i prodotti e i servizi sull'ambiente, adottando una politica ambientale e ponendo degli obiettivi di salvaguardia.

La comprova del requisito è fornita mediante registrazione EMAS ovvero mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 sopra citata rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione a)** nel Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; **b)** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a e b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. b) (servizio di punta) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lettere c) e d) devono essere soddisfatti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione a)** nel Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; **b)** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a e b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Si segnala che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia.

L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad Euro 5.016,27, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Banco di Napoli IBAN IT19D0306903496100000046046; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta ovvero per un ulteriore periodo non superiore a 100 giorni su richiesta della Stazione Appaltante dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; [si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 8, *"l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, (...) qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"*];
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
- 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Si precisa che l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione

del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 12.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Inoltre, l'esigenza è motivata dalla necessità di consentire agli operatori economici di maturare consapevoli determinazioni in ordine alla presentazione di un'offerta attendibile, che tenga effettivamente conto dello stato dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo configura il difetto di un elemento essenziale dell'offerta, e, pertanto, non è applicabile il soccorso istruttorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a sig.ra Simona Nardi email: simona.nardi@unina.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di**

cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), per l'importo pari ad **€. 35,00** in osservanza della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Pertanto, il contribuente operatore economico che intende partecipare alla presente procedura deve generare avviso di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità: "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema la ricevuta di pagamento che sarà disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine indicato sia al punto IV.2.2) del Bando GUUE sia nella Sezione IV del Bando GURI, pena l'irricevibilità dell'offerta** e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica**;

C – **Offerta economica**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella

Documento	Sezione I
DGUE del concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Modello A1	Domanda di partecipazione alla gara del concorrente
Modello A2	Dichiarazioni integrative
Modello A3	Dichiarazioni integrative
PASSOE concorrente	Passoe del concorrente
Procure	Eventuali Procure
Documento di riconoscimento del Sottoscrittore	Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
DGUE dell'ausiliaria e Modello A4)	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria e dichiarazioni integrative
PASSOE ausiliaria	PASSOE ausiliaria
Modello D	Dichiarazione ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova pagamento imposta di bollo
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Offerta tecnica	Sezione II
relazione tecnica	relazione tecnica
elenco completo dei prodotti fitosanitari o antiparassitari	elenco completo dei prodotti fitosanitari o antiparassitari
schede tecniche	Scheda – Componente tecnica
Offerta economica	Sezione III
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Scheda Componente economica
Scheda Offerta Economica	Scheda Offerta Economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'“**OFFERTA**” dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'“**OFFERTA**” si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'“**OFFERTA**” e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'“**OFFERTA**” deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui al **DGUE, Allegati A1) A2), A3), A4), Modello D** potranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni ovvero di un ulteriore periodo non superiore a 100 giorni su richiesta della Stazione Appaltante dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase,

assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella Sezione "Documentazione amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente, è redatta preferibilmente sul modello "Domanda di Partecipazione A1)" e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, questo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante uno dei seguenti modi:

A. l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:

- al punto 4: Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (NA), CF 00876220633;
- al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);
- al punto 6 Ufficio o Ente: il codice "TER";
- al punto 11 Codice Tributo: "456T";
- al punto 12 descrizione: Imposta di Bollo relativa alla domanda di partecipazione relativa alla procedura di gara *"Servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti ai moduli P-L1-L2-L3-C-A1-A2-A3-D-A6-A7 del Complesso Universitario "San Giovanni" – Napoli"*

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

B. mediante marca da bollo di € 16,00. In tal caso la marca va applicata su di un foglio riportante gli estremi della gara, il cig e il nominativo del concorrente oppure può essere applicata sul modello A1. **La marca da bollo deve essere opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.**

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sul sito di Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unina.it>, nella sezione Gare, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'allegato A4);

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all'allegato A4);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Inoltre, il concorrente che intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, dovrà utilizzare preferibilmente il facsimile modello A2). Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei citati soggetti, questi ultimi sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice, utilizzando preferibilmente il facsimile Modello A3) ed allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui alla all'art. 7.1 lett. a) e lett. b), art. 7.2 lett. a), art. 7.3, lett. b, lett. c) e lett. d) utilizzando preferibilmente il facsimile modello A2) oppure compilando le seguenti sezioni della parte IV del DGUE:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. b), c), d), del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il facsimile modello A2) con le quali:

1.1 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 e comma 5, lett. b), lett. f-bis) e f-ter) del Codice e nel divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.;

1.1.1. dichiara di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. c bis), c ter) e c quater); *(n.b. in tali ipotesi l'operatore economico è tenuto a fornire all'a stazione appaltante tutta la documentazione utile a valutarne il comportamento. Ad esempio: in caso di risoluzione per inadempimento di un precedente contratto di appalto, indicare se sia stata contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio e se vi è stata condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili);*

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 ed accetta le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10.12.2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

5bis. dichiara di osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il predetto Protocollo di Legalità, pena l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto;

6. dichiara di essere edotto che l'appalto è regolato dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo reperibili sul sito www.unina.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;

7. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; in particolare, al fine di assicurare da un lato, un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e, dall'altro, il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i.

senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione *“alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”* – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative. In proposito si evidenzia che l'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale definisce il *“segreto tecnico e commerciale”* come l'insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del suo detentore e precisa che tali informazioni sono meritevoli di tutela laddove: *“a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”*. Pertanto, il concorrente che vorrà sottrarre all'accesso quelle parti della propria offerta tecnica che intende mantenere riservate, dovrà far espresso riferimento agli elementi elencati dal sopra esposto art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, con esplicitazione, quindi, del loro carattere segreto, la stima (anche approssimativa) del loro valore economico, nonché, documentandola in maniera appropriata, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*. In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta e delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato. **Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo l'offerta tecnica dell'aggiudicatario di ciascun lotto o (previa verifica delle citate dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta), nonché i recapiti del Responsabile del Procedimento, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dell'ufficio e delle Aree competenti.**

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione delle procedure di gara ed del Tribunale che ha rilasciato detto provvedimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione” secondo i facsimili, “dichiarazioni integrative” secondo i facsimili A1), A2) e A3), una “dichiarazione di avvalimento” secondo il facsimile A4), Modello D, Modello di dichiarazione di costituzione del R.T.P da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura [“oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria rispetto al quale si segnala la FAQ n. 24 disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC dove si legge: *Quesito: Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili. Risposta: E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI".*

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

A titolo collaborativo:

Ai fini delle verifiche previste dalla normativa antimafia, il concorrente, a titolo collaborativo ed acceleratorio, dovrà produrre a Sistema le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l'indicazione dei familiari conviventi e completa di relativi dati anagrafici e codice fiscale. Detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il facsimile Modello D denominato "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi". Laddove il familiare convivente non sia residente nello stesso luogo in cui ha la residenza il soggetto principale, ciò dovrà essere indicato nella dichiarazione medesima.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare un'Offerta Tecnica, contenente i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

- Invio attraverso il Sistema:

- a) relazione tecnica** dei servizi/forniture offerti. La mancanza ne comporterà l'attribuzione del punteggio zero al singolo criterio e/o sub criterio. In nessun caso la relazione tecnica dovrà prevedere soluzioni che comportino per l'Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all'offerta

presentata in sede di gara. Pertanto, se indicate, non saranno oggetto di valutazione. La relazione è redatta su cartelle formato A4 e dovrà essere redatto in carattere Times New Roman 12 (dodici) pt con interlinea singola. Il numero massimo di cartelle formato A4 che il concorrente può produrre è fissato in n. 25 facciate A4 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione;

- b) elenco completo dei prodotti fitosanitari o antiparassitari** che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 *“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”* (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997) pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.

Tale elenco dovrà essere contenuto entro e non oltre il limite massimo di n. 4 pagine, non fronte/retro e dovrà essere redatto in carattere Times New Roman 12 (dodici) pt con interlinea singola. Le eventuali ulteriori pagine, oltre il limite suddetto, non saranno prese in considerazione e si riterranno come non presentate. Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al Decreto 10 marzo 2020 *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”*. Il concorrente fornisce, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, tutte le informazioni di conformità.

- c) schede tecniche** relative ad attrezzature e macchinari che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del Decreto 10 marzo 2020 *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”* nel numero massimo complessivo pari a 10 pagine. Si precisa che le ulteriori eventuali pagine, oltre il limite di n. 10, non saranno prese in considerazione e si riterranno per non apposte. Si precisa, altresì, che tali schede non rientrano nel computo delle 25 facciate complessive della relazione tecnica di cui alla lett. a).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. Si precisa, inoltre, che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica costituirà causa di esclusione automatica del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

1. Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, dopo averla sottoscritta digitalmente, un'*Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

L'offerta economica, deve essere caricata sulla piattaforma nel relativo campo denominato *“OFFERTA ECONOMICA”*, debitamente sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa, redatto secondo le indicazioni e le modalità di cui all'elaborato *“Determinazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa”* ed in conformità all'Elaborato Scheda Offerta Economica (SGT00.2201S_EE-MO) (ai quali in toto si rinvia) predisposta dall'Amministrazione - **pena l'esclusione** - e dovrà contenere:

- l'indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo soggetto a ribasso.

Si precisa che tale ribasso sarà applicato direttamente sull'elenco prezzi unitari a base di gara per tutte le prestazioni a

canone nonché per le prestazioni extracanone.

Il ribasso offerto dovrà essere un numero positivo diverso da zero.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere si terrà conto unicamente di quest'ultimo. Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso offerto sia in cifre che in lettere, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Il ribasso percentuale deve riportare tre cifre decimali con conseguente troncamento dei ribassi formulati con un numero maggiore di cifre decimali (esempio: ribasso indicato 1,2449% si intenderà 1,244%). Qualora il concorrente non indichi le tre cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: ribasso indicato 1% si intenderà 1,000%);

- dichiarazione dei costi specifici per la sicurezza (da rischio specifico di impresa) inclusi nel prezzo offerto e dei costi della manodopera.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Procedimento, accerterà in ogni caso la congruità dell'Offerta anche in relazione a detti importi, che dovranno risultare congrui rispettivamente in relazione a quanto disposto dall'art. 97, co. 5, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La mancanza dell'indicazione, nell'Offerta Economica, dei costi della manodopera, al pari della mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce causa di esclusione automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio. Con riferimento a tale ultimo aspetto cfr. Adunanza Plenaria n. 3 del 20/03/2015; (cfr. anche Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5582 del 15/12/2016, Tar Campania – Salerno, Sez. I – sentenza 5 gennaio 2017, n. 34).

Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - sia se già costituiti sia se non ancora costituiti - quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio e/o da aggregazioni di rete.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica del concorrente, offerte pari o in aumento sull'importo a base d'asta. Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica del concorrente, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali riferite al medesimo appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC, si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione:

A. ELEMENTI QUANTITATIVI: Max punti 20

B. ELEMENTI QUALITATIVI: Max punti 80

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

Gli elementi quantitativi verranno analizzati con il criterio del prezzo offerto.

Il punteggio relativo agli elementi qualitativi verrà attribuito prendendo in esame i criteri riportati nella Tabella sotto riportata, atti a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente, nella quale sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi).

N.	CRITERI E SUBCRITERI di valutazione	Peso Ponderale CRITERIO	Sub-peso Ponderale SUB-CRITERIO
A	Elementi di natura quantitativa	20	
A.1	Elementi di natura economica	20	
A.1.1	Prezzo offerto		20
B	Elementi di natura qualitativa	80	
B.1	SERVIZI A CANONE ed EXTRACANONE	30	
B.1.1	Migliorie relative alle attività di manutenzione delle aree a verde oggetto del servizio al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza. Attività a canone.		20
B.1.2	Migliorie relative alle attività di manutenzione delle aree a verde oggetto del servizio al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza. Attività extra canone.		10
B.2	ORGANIZZAZIONE del CANTIERE del servizio	40	
B.2.1	Organizzazione e gestione del cantiere del servizio e della commessa, in termini di attrezzature e logistica, figure tecniche coinvolte, procedure e controlli, gestione della qualità.		15
B.2.2	Migliorie relative alle modalità esecutive della globalità dei servizi a canone ed extracanone; dispositivi atti a limitare l'impatto delle lavorazioni e ridurre i disagi nella globalità degli interventi all'ambiente circostante ed interferenza con le attività didattiche.		25
B.3	CAM – Criteri Ambientali Minimi	10	
B.3.1	Competenze tecniche e professionali - Si richiede che il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa dia conto della qualifica di manutentore del verde. Particolare attenzione sarà prestata, inoltre, al fatto che ciascun operatore impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari abbia ricevuto adeguata ed aggiornata formazione tecnica e specifica per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, risultante da apposite abilitazioni professionali.		2
B.3.2	Particolare attenzione verrà prestata in ordine al fatto che per il personale impiegato nel servizio sia prevista una costante attività di formazione volta a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio in ordine alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose e dei rifiuti.		2
B.3.3	Applicazione di prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150		3
B.3.4	Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%		3

CRITERI MOTIVAZIONALI

A ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio sulla base dell'idoneità del progetto ad innalzare i livelli qualità del servizio offerto.

Il concorrente non dovrà indicare, in nessun caso, i costi delle eventuali apparecchiature/attrezzature o di ogni altro tipo di strumentazione, sistema o impianto oggetto del progetto.

In nessun caso l'offerta tecnica potrà prevedere soluzioni che comportino per l'Università un incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all'offerta presentata in sede di gara.

Con riferimento ai criteri motivazionali a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:

- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B1.1**, sarà considerata la migliore offerta che, conterrà un piano di gestione e manutenzione basato sul censimento dell'area oggetto dell'appalto al fine di rendere le attività di manutenzione a canone, più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Il censimento è uno strumento fondamentale per la programmazione del servizio di manutenzione del verde nonché per il potenziamento della funzionalità del patrimonio verde. Al fine di permettere un monitoraggio efficace e attento è importante individuare all'interno delle aree verdi la posizione e le caratteristiche delle singole alberature associando informazioni accessorie sullo stato della pianta in un particolare momento (altezza del fusto da terra alla prima impalcatura della chioma) analisi di stabilità speditive, visive o strumentali), o eventuali interventi passati, o pianificati in futuro.
- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B1.2**, sarà considerata la migliore offerta che fornisca proposte dettagliate relative alle attività di manutenzione delle aree a verde previsti nelle attività extra canone che sono finalizzate a mantenere lo stato di conservazione nel tempo del patrimonio verde orizzontale del Complesso "San Giovanni" al fine di evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico, nonché garantire la sicurezza dei luoghi fruiti. La manutenzione effettuata bene, in modo razionale e corretto, rappresenta la 'sfida della continuità', valorizza quanto precedentemente realizzato, correggendo anche eventuali errori progettuali, assicura un verde bello, piacevole e sicuro per chi ne fruisce.
- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B2.1**, sarà considerata la migliore offerta che, nell'ambito della descrizione dettagliata della complessiva organizzazione del servizio fornisca proposte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alle procedure predisposte per la gestione di situazioni di imprevista caduta di rami o alberi dopo un temporale; alle procedure proposte per la messa a disposizione di ulteriori unità di personale in occasione di sistemazione delle aree verdi per la presenza di convegni, eventi, manifestazioni all'aperto senza oneri economici a carico dell'Università di qualsiasi natura presso le strutture oggetto dell'appalto de quo;
- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B2.2**, sarà considerata la migliore offerta che, individui strumenti idonei all'accertamento effettivo dello svolgimento dei servizi a canone ed extracanone limitando sia l'impatto delle lavorazioni riducendo i disagi all'ambiente circostante e sia l'interferenza con le attività didattiche assicurando costantemente la qualità delle prestazioni rese nell'ambito del sistema organizzativo proposto sub 1) e nel rispetto di quanto prescritto dal Capitolato tecnico e relativi allegati;
- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B3.1**, sarà considerata la migliore offerta che, nell'organico dell'impresa presenti una figura (titolare o altro preposto) che possieda la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e che il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde svolga mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari sia dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014. Tale criterio sarà verificato con la presentazione dell'attestato di

qualificazione di «manutentore del verde» previsto dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e rilasciato da un organismo accreditato, e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l'elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità.

- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B3.2**, sarà considerata la migliore offerta che, prevederà di effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti.
- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B3.3**, sarà considerata la migliore offerta che, considererà l'applicazione di pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (cfr. in particolare l'allegato III al decreto legislativo):
 - tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
 - tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti;
 - utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Inoltre, dovrà essere assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

- Con riferimento al criterio di valutazione **sub B3.4**, sarà considerata la migliore offerta che, prevederà di utilizzare per veicoli e macchinari nel cantiere, oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F. Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per criteri/sub criteri qualitativi, **B.1, B.2 e B.3**, l'attribuzione del punteggio avverrà mediante il metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo (sub-criterio: B.1.1, B.1.2, ecc...) delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F		N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N - 1							

preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3
preferenza minima	= 2
parità	= 1

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza del criterio/sub-criterio di valutazione non presentato, e lo stesso criterio/sub-criterio non presentato non è oggetto di valutazione.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta.

Al termine dei confronti a coppia la commissione attribuirà i punteggi relativi ai singoli sub-criteri (B.1.1, B.1.2, ecc...) sulla base del seguente criterio:

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;

La somma dei punteggi ottenuti in tale fase sarà utilizzata per la valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Al termine del processo di valutazione e della definizione della graduatoria degli elementi di natura qualitativa la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi per ciascun sub-criterio assegnando il massimo del punteggio del sub-criterio all'impresa che ha ottenuto il massimo punteggio di gara, e al concorrente iesimo riparametrando proporzionalmente il punteggio dallo stesso ottenuto rispetto a quello migliore.

Più specificamente la riparametrazione avverrà sul singolo sub-criterio (B.1.1, B.1.2, ecc...) dovendosi ottenere che l'offerta migliore, per ognuno dei sub-criteri, ottenga il massimo punteggio parziale previsto.

Il punteggio totale si otterrà ovviamente dalla somma

Punteggio Totale = Offerta Tecnico-qualitativa + Offerta Economico

ed il massimo valore ottenibile è pari a 100.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. lgs. 50/16 e s.m.i..

Ai fini della valutazione delle offerte i ribassi dovranno essere espressi con tre cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di offerte con uguale ribasso, l'aggiudicatario sarà individuato tra i concorrenti come quello che ha offerto il maggiore ribasso economico ed in caso di ulteriore parità direttamente tramite pubblico sorteggio.

I prezzi unitari offerti dell'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice dei Contratti, nonché delle prestazioni extracanoniche.

L'offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative e/o in incremento.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa per i predetti subcriteri, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si precisa che gli stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri avverrà con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da "ottimo", "buono", "sufficiente", "minimo", "assolutamente non adeguato", in base al livello di professionalità meglio rispondente all'obiettivo di garanzia di espletamento dell'incarico nel più elevato rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e struttura tecnico- organizzativa offerta. In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:

Valutazione	Descrizione	Peso punteggio
Ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese.	1,00
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,50
Minimo	Il requisito è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Assolutamente non adeguato	Assolutamente non adeguato	0,00

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è sub-criterio **A.1.1 - "Prezzo offerto"** è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato con il metodo della formula non lineare di seguito riportata:

$$V(a)_i = \left(\frac{Ra}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,25$

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

$\sum_n$ = sommatoria;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Partecipazione alle sedute pubbliche

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

Il Sistema garantisce altresì la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. **Le sedute pubbliche si effettueranno a distanza attraverso l'applicazione Microsoft Teams.** Dette modalità operative saranno utilizzate per tutte le sedute pubbliche del Seggio di Gara e della Commissione di Gara.

Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ciascun concorrente collegandosi al link indicato nell'avviso della seduta pubblica. Si segnala che è necessaria l'identificazione dei delegati degli operatori economici che intendano assistere alla seduta mediante il caricamento della delega e della fotocopia di un documento di identificazione all'indirizzo email garecontratti-s@unina.it

Gli avvisi di tutte le sedute pubbliche saranno resi noti dall'Amministrazione mediante un avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, nonché mediante comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il sito web. Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data, si darà comunicazione del differimento tramite avviso con preavviso di almeno un giorno tramite comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.unina.it al link della procedura di gara.

Esame delle offerte - inversione procedimentale

In virtù dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/2019 e s.m.i., la Stazione Appaltante intende avvalersi dell'istituto dell'inversione procedimentale, per cui si anticipa l'esame delle offerte rispetto al controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione ed alla verifica della completezza della documentazione amministrativa.

Pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica e poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti. Successivamente si procederà alla verifica della documentazione amministrativa dei primi tre concorrenti in ordine di graduatoria.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano le dichiarazioni all'uopo previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza dell'Ateneo. La Commissione viene nominata in conformità alla disciplina transitoria approvata con DG n. 711 del 19/07/2016. Resta, in ogni caso applicabile la disciplina transitoria approvata con detto provvedimento in assenza dell'Albo dei Commissari istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche, economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) e dovrà concludere i propri lavori come di seguito indicato dal Responsabile del Procedimento:

Numero offerte pervenute	Giorni assegnati per valutazione tecnica
Da 1 a 10 offerte	Totale 20 giorni
Da 11 a 20 offerte	Totale 30 giorni
Da 21 a 30 offerte	Totale 40 giorni

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Per le modalità di espletamento delle sedute pubbliche si rinvia a quanto stabilito nel precedente art. 19.

In una o più sedute riservate, da effettuarsi secondo le modalità operative di cui all'art. 19, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti punti. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, nonché attraverso pubblicazione sul sito di Ateneo alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche presentate per ciascun lotto già riparametrati;
- b) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, il ribasso percentuale offerto dai concorrenti. La relativa valutazione verrà effettuata automaticamente dal sistema, secondo le modalità descritte al punto 18;

In tale seduta pubblica, la Commissione di gara procederà ad esaminare l'Offerta economica generata automaticamente dal Sistema e il Modello E compilato dal concorrente e caricato a Sistema. Successivamente la Commissione provvederà alla lettura del punteggio totale (Offerta Tecnico-qualitativa + Offerta Economica).

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali, arrotondati all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta.

Infine, la Commissione provvederà a redigere la graduatoria provvisoria, individuando le eventuali offerte sospette di anomalia, e a disporre la trasmissione degli atti all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria.

Si procederà all'espletamento degli adempimenti di cui dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice attraverso il sistema e/o invio a mezzo PEC della comunicazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso

punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora fosse stata dichiarata, da parte di un concorrente o di un'impresa ausiliaria, la sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altro concorrente, la Commissione, dopo la citata seduta pubblica procederà, in successiva seduta riservata, alle relative verifiche, con ammissione al prosieguo o esclusione dei concorrenti coinvolti. In tal caso, la documentazione necessaria per la verifica sarà richiesta tramite il sistema (o a mezzo pec).

Le risultanze della verifica saranno comunicate in successiva seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta tempo dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi la Commissione demanda l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Successivamente, un Seggio di gara, all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa della gara, provvederà in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa solo i primi tre concorrenti in ordine di graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Gli esiti delle valutazioni del RUP sono trasmessi alla Commissione di Gara che provvede a renderli noti in successiva seduta pubblica, come precisato al successivo punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22 da parte del Responsabile del Procedimento, gli esiti delle verifiche operate da quest'ultimo sono trasmesse alla Commissione che provvede in seduta pubblica ad assumere le conseguenti determinazioni.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice di competenza del Responsabile del Procedimento.
- 3) per il tramite del Responsabile del Procedimento a verificare, la congruità dei costi aziendali esposti in offerta ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

Ai sensi dell'art 8, comma 1, lett. a) del DI 76/2020 e s.m.i., l'Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente, con segnalazione del fatto all'ANAC e con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. L'Amministrazione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo l'Amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria dell'Università la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa

comunicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. In particolare, trova applicazione la normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art 3 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto-legge n. 76, a valle della consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto [per il quale sia rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo, sarà sottoposta a condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Resta salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro i successivi 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento. Si precisa che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale. Inoltre, il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Si segnala, altresì, che nel contratto sarà inserita apposita clausola *"antipantouflage"* conformemente a quanto previsto nel vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze - in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative

modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si rende noto che, la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata secondo le regole del Sistema.

Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo le condizioni di svolgimento del servizio offerte dall'aggiudicatario (previa verifica delle dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali).

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

24.1 CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al DECRETO 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

24.2 CLAUSOLA SOCIALE

Per l'affidamento del presente appalto non sono previste specifiche clausole sociali (art. 50 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile

ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: uff.privacy@pec.unina.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

27. DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

In osservanza del vigente PTPTC cod. id. B12/lett. B) sono state rese in data 03/02/2023 assunte al protocollo di Ateneo con n. 15548 del 06/02/2023 le dichiarazioni del Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, che sottoscrive il presente documento (dott.ssa Rossella Maio), del Capo Ufficio (dott.ssa Serena Pierro) e dell'unità di personale che ha collaborato con lo stesso (dott.ssa Daniela Puzone); nonché in osservanza del vigente PTPTC cod. id. B13/lett. B) sono state rese ed assunte al protocollo di Ateneo con n. 31887 del 16/03/2023 le dichiarazioni del Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Maurizio Pinto), del Responsabile del Procedimento (Arch. Valeria Di Paola) e dell'unità di personale che ha collaborato con lo stesso (sig.ra Assunta Campoluogo) con le quali è stato attestato:

- a) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- b) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;
- c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e all'Area Attività Contrattuale;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, comma 2 del D. lgs. 50/2016.

28. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse

o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Maio

firmato digitalmente

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria
Responsabile: dott.ssa Serena Pierro, Capo dell'Ufficio.
Per Chiarimenti: dott.ssa Daniela Pugone – tel. 0812532266